

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 11 novembre 2016, n. 46

**Decisione di esecuzione della Commissione N. 2016/764/UE del 12/05/2016 - Modifica ed adeguamento della D.D.S. del 27/01/2016 n. 9 relativa al protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere *vitis*, da movimentare all'interno ed all'esterno della zona delimitata ai sensi dell'art. 4 della Decisione di esecuzione della Commissione N. 2015/789/UE del 18/05/2016.**

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di novembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell'istruttoria effettuata in qualità di RUP, riferisce.

**Vista** la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni.

**Visto** l'art. 18 del d.lgs. 214/05 che recita: "Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15".

**Visto** il D.M. 08/02/2005 e s.m.i. concernente "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite".

**Visto** il D.M. 07/07/2006 relativo al "recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite".

**Vista** la Decisione di esecuzione della Commissione N. 2015/789/UE del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *X. fastidiosa*.

**Viste** le Decisioni di esecuzione della Commissione N. 2015/2417/UE del 17/12/2015 e N. 2016/764/UE del 12/05/2016 che modificano la Decisione di esecuzione della Commissione N. 2015/789/UE relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *X. fastidiosa*.

**Vista** la Determinazione del Dirigente di Servizio n. 203 del 24/05/2016 che delimita le attuali zone colpite dalla *X. fastidiosa*, ai sensi dell'art. 4 della Decisione di esecuzione della

**Vista** la Determinazione del Dirigente di Servizio n. 9 del 27/01/2016 di approvazione del protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere di *Vitis*,

**Ritenuto** necessario modificare il protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere *vitis*, da movimentare all'interno ed all'esterno della zona delimitata a seguito delle modifiche introdotte dalla Decisione di esecuzione della Commissione N. 2016/764/UE del 12/05/2016.

Per quanto sopra riportato si propone di:

- approvare il protocollo tecnico di cui all'allegato 1 parte integrante della presente Determinazione per disciplinare le modalità di trattamento di termoterapia, mediante appositi impianti di trattamento rispondenti alle norme EPPO (*Bullettin OEPP/EPPO Bulletin*, 42(3), 490-492);
- disporre che i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vege-

- tali e prodotti vegetali di *Vitis*, ai fini della movimentazione attraverso le zone delimitate, dovranno attenersi esclusivamente alle procedure riportate nel protocollo tecnico allegato alla presente Determinazione;
- stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i..

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **Adempimenti contabili**

#### **(di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i. e della d. lgs 118/2011 e s.m.i. )**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario Responsabile  
Dr. Nicola Stingi

Il Dirigente a.i. del Servizio  
Dr. Silvio Schito

### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

**VISTI** gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

**VISTA** la D.G.R. 443/2016;

**RITENUTO**, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

### **DETERMINA**

- di prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
- approvare il protocollo tecnico di cui all'allegato 1 parte integrante della presente Determinazione per disciplinare le modalità di trattamento di termoterapia, mediante appositi impianti di trattamento rispondenti alle norme EPPO (*Bullettin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490-492*);
- disporre che i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vege-

tali e prodotti vegetali di *Vitis*, ai fini della movimentazione attraverso le zone delimitate, dovranno attenersi esclusivamente alle procedure riportate nel protocollo tecnico allegato alla presente Determinazione;

- stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i..
- di inviare il presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate e dall'allegato 1 composto da 5 pagine vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia all'Area Programmazione e Finanza – Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia al Servizio proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso la Sezione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
*dott. Silvio SCHITO*

**Allegato 1****PROTOCOLLO TECNICO PER IL TRATTAMENTO DI TERMOTERAPIA PER PIANTE E PARTI DI PIANTE APPARTENENTI AL GENERE *VITIS*, DA MOVIMENTARE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLE ZONE DELIMITATE****Art. 1 – Finalità e definizioni:**

1. Il presente protocollo disciplina il trattamento su piante e parti di piante allo stato di riposo vegetativo appartenenti al genere *Vitis*, ai fini della movimentazione all'esterno delle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i., nonché dei provvedimenti regionali di attuazione delle norme vigenti.
2. Ai fini del presente protocollo si intende per:
  - a) Materiale vegetale: piante e parti di piante appartenenti al genere *Vitis* (talee, gemme per innesto o nesti, innesti-talea, barbatelle franche ed innestate) allo stato di riposo vegetativo destinato alla moltiplicazione o alla piantagione ed autorizzato ai sensi del D.M. 08/02/2005 e s.m.i. e D.M.07/07/2006;
  - b) Vivaista: soggetto professionalmente impegnato nella produzione e commercializzazione di materiale vegetale del genere *Vitis*;
  - c) Movimentazione: ogni fase di spostamento del materiale di moltiplicazione di *Vitis* al di fuori del luogo di produzione o del centro aziendale del vivaio;
  - d) Commercializzazione: cessione del materiale vegetale ad altri operatori professionalmente impegnati nella produzione/moltiplicazione e/o vendita di materiale vegetale o a destinatari finali (viticoltori) per la piantagione;
  - e) Trattamento di termoterapia: processo di immersione del materiale vegetale per 45 minuti in acqua riscaldata a 50° C in un impianto autorizzato e secondo le modalità previste dalla norma EPPO (*Bullettin OEPP/EPPO Bulletin*, 42(3), 490-492);
  - f) Impianto di termoterapia: impianto autorizzato al trattamento di termoterapia del materiale vegetale, conformemente alla norma EPPO (*Bullettin OEPP/EPPO Bulletin*, 42(3), 490-492);
  - g) Responsabile dell'impianto: soggetto responsabile del funzionamento dell'impianto di termoterapia autorizzato;
  - h) Responsabile di processo: soggetto, nominato dal responsabile dell'impianto, all'esecuzione del processo di termoterapia, all'apposizione del sigillo di garanzia regionale ed alla compilazione del registro giornaliero di macchina (come da facsimile annesso al presente protocollo);
  - i) Piano settimanale di lavorazione: programma settimanale indicante per ogni giorno la quantità, il lotto di provenienza del materiale da trattare ed i responsabili di processo;

- j) Registro di macchina: registro cartaceo numerato e vidimato da Ispettore Fitosanitario, su cui sono annotati giornalmente i dati relativi ai lotti di materiale vegetale sottoposti al trattamento di termoterapia;
- k) Sigillo di garanzia: fascette di materiale plastico autobloccante, non alterabile ed inamovibile, con numerazione progressiva. Le fascette sono rilasciate dal Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente ai vivaisti mediante apposito verbale, destinate a legare e contrassegnare, dopo il trattamento termico, i "fasci" di materiale vegetale termotrattato destinato alla movimentazione/commercializzazione;
- l) Tracciabilità: identificazione del materiale vegetale in tutte le fasi del processo di termoterapia a partire dalla produzione e sino alla commercializzazione;
- m) Tracciabilità all'interno della zona infetta: i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione devono attenersi a quanto disposto dalla D.D.S. del 20/10/2016 n. 28 ed in conformità dell'art. 10 della Decisione di Esecuzione (UE) del 18/05/2015 n. 789

**Art. 2 – Campo di applicazione e regole generali per la movimentazione del materiale vegetale.**

1. Il materiale vegetale (talee per l'impianto o gemme per l'innesto a dimora) prodotto in "zona delimitata" e destinato all'esterno della zona infetta per l'impianto di vigneti commerciali e campi di piante madri, prima della commercializzazione deve essere obbligatoriamente sottoposto a trattamento di termoterapia;
2. Il materiale vegetale (talee per l'impianto o gemme per l'innesto a dimora) prodotto in "zona delimitata" e destinato alla propagazione in vivai situati al di fuori della "zona delimitata", prima della movimentazione/commercializzazione, deve essere obbligatoriamente sottoposto a trattamento di termoterapia;
3. Il materiale vegetale (talee per l'impianto o gemme per l'innesto a dimora) di qualsiasi provenienza, commercializzato tra vivaisti e destinato esclusivamente alla propagazione in vivai/campi, ubicati in "zona infetta", può essere movimentato anche se non è sottoposto a *termoterapia*;
4. Il materiale vegetale proveniente da vivai ubicati in "zona Indenne", obbligatoriamente confezionato all'origine in cartoni o altro imballaggio che eviti ogni possibile contatto del materiale vegetale con l'ambiente esterno, che sostituisce o sia destinato all'impianto in "zona delimitata", può essere commercializzato tra vivaisti senza trattamento di termoterapia a condizione che l'imballaggio originario non venga in alcun modo aperto, manomesso o alterato. In caso di rietichettatura e/o alterazione dell'imballaggio originario, se destinato all'esterno della zona infetta, il materiale dovrà essere sottoposto a termoterapia previa richiesta al Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario competente;
5. Il materiale vegetale proveniente da vivai ubicati in "zona Infetta", che è stato sottoposto a trattamento di termoterapia, può essere commercializzato tra vivaisti

fuori le zone delimitate a condizione che sia richiesta preventivamente la "rietichettatura" al Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario prima dell'imballaggio;

6. La movimentazione del materiale vegetale dai campi di produzione (campi piante madri-portainnesti e marze, barbatellai) in "zona delimitata" ai magazzini di prima lavorazione, ai fini della tracciabilità, è registrata giornalmente sul quaderno di campagna;
7. La movimentazione del materiale vegetale prodotto in "zona delimitata" che deve essere movimentato per subire il processo di termoterapia, dal magazzino di prima lavorazione sino all'impianto di termoterapia, nonché da questo al magazzino o centro aziendale del vivaio per il successivo confezionamento ed imballaggio, deve avvenire in sicurezza (evitando l'esposizione diretta con l'esterno) e, ai fini della tracciabilità, sempre accompagnato da apposito documento di trasporto (DDT) i cui estremi devono essere riportati sul registro di macchina;
8. Il materiale vegetale sottoposto al trattamento di termoterapia è identificato con la presenza del sigillo di garanzia numerato (fascette autobloccanti) rilasciato dalla Regione Puglia ed applicato al termine del trattamento. Nel caso di gemme le stesse devono essere confezionate in sacchetto di materiale plastico, ermeticamente chiuso, su cui è apposto il sigillo di garanzia.

### **Art. 3 – Procedura di autorizzazione degli impianti di termoterapia**

1. Chiunque intende realizzare un impianto per il trattamento di termoterapia di materiale vegetale deve presentare richiesta di autorizzazione al Servizio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, allegando la documentazione di seguito riportata:
  - a. Atto di possesso (giuridicamente riconosciuto) del locale o del sito in cui installare l'impianto;
  - b. Documentazione attestante l'agibilità del locale e/o della struttura sede dell'impianto;
  - c. Dichiarazione di affidamento della macchina al responsabile dell'impianto di termoterapia, ove pertinente;
  - d. Dichiarazione di conformità dell'impianto termoterapico alla norma EPPO (*Bullettin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490-492*) rilasciata dalla ditta costruttrice;
  - e. Dichiarazione di messa in sicurezza/conformità rilasciata dall' installatore dell'impianto di termoterapia;
  - f. Relazione tecnico/agronomica riguardante la modalità/ciclo di trattamento del materiale e planimetria con layout funzionale e georeferenziazione del sito.
2. A ciascuna autorizzazione è assegnato un codice regionale di riconoscimento dell'impianto.

**Art. 4 Adempimenti e procedure per la corretta esecuzione del trattamento di termoterapia e per la tracciabilità.**

1. Il Servizio Osservatorio Fitosanitario
  - a. autorizza l'impianto di termoterapia;
  
2. Il Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario territorialmente competente
  - a. raccoglie i programmi settimanali e ne valuta l'adeguatezza al presente protocollo;
  - b. rilascia i sigilli/ fascette numerate al vivaista;
  - c. provvede alle ispezioni di controllo tramite gli Ispettori fitosanitari.
  
3. Il Responsabile dell'impianto
  - a. Nomina il/i responsabile/i di processo per ciascun impianto di termoterapia;
  - b. Trasmette, a mezzo PEC, il piano di lavoro settimanale al Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario competente entro le ore 10,00 del venerdì precedente. In assenza di comunicazione da parte del SPA entro le ore 17.00 dello stesso giorno il Piano di lavoro si intende approvato;
  
4. Il responsabile di processo
  - a. Compila al termine di ciascun trattamento di termoterapia il registro di macchina;
  - b. Sovrintende alla corretta esecuzione del trattamento di termoterapia;
  - c. Applica i sigilli/fascette numerati progressivamente, al materiale termotrattato;
  - d. raccoglie le comunicazioni preventive sulle produzioni da sottoporre a trattamento di termoterapia;
  
5. il vivaista
  - a. trasmette a mezzo PEC al Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario competente, la comunicazione preventiva sulle produzioni previste da sottoporre a trattamento di termoterapia, utilizzando il modello allegato (allegato 1);
  - b. garantisce la tracciabilità del materiale attraverso il registro di rintracciabilità dei vegetali allegato alla D.D.S. del 20/10/2016 n. 28;
  - c. comunica al Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario competente, almeno 48 ore prima della spedizione, la movimentazione di materiale termotrattato destinato fuori dai confini regionali indicando le informazioni richieste dalla D.D.S. n. 28 del 17/10/2016.

**Art. 5 Sorveglianza e controllo**

1. Il Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario territorialmente competente rilascia i sigilli/fascette numerate, ad ogni azienda vivaistica, registrando l'assegnazione su un apposito registro numerato e timbrato. A fine campagna provvede al ritiro dei sigilli/fascette non utilizzate ed al relativo ricarico sul registro;

2. Gli Ispettori fitosanitari incaricati dal Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario territorialmente competente (su programma di lavoro predisposto dalla P.O.) effettuano i controlli attraverso accertamenti giornalieri senza preavviso agli impianti di termoterapia e presso le aziende vivaistiche in tutte le fasi del processo di produzione, imballaggio e commercializzazione del materiale vegetale;
3. Qualsiasi modifica/alterazione, anche involontaria, del sigillo deve essere comunicata tempestivamente al Servizio provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario territorialmente competente per l'adozione di specifici provvedimenti, pena la replica del processo di termoterapia per il materiale per il quale non è garantita l'integrità del sigillo.

#### **Art. 6 Sanzioni**

Il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente protocollo è oggetto di sanzioni ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 214 e s.m.i.. Il materiale vegetale, destinato al di fuori dell'area infetta, per il quale non è possibile riscontrare la tracciabilità del processo di termoterapia sarà distrutto e la reiterazione dell'illecito, qualora la violazione è commessa dal titolare dell'impianto, comporterà il blocco dell'impianto di termoterapia.

#### **Art. 7 Norma transitoria**

Al fine di garantire una immediata operatività delle macchine per la termoterapia, anche considerando l'attuale stato di avanzamento della campagna vivaistica viticola, il vivaista, nelle more della consegna delle fascette/sigillo di garanzia da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, per l'operatività delle macchine di termoterapia, dovrà fornirsi di fascette plastificate autobloccanti sulle quali inserire delle "reggette occhiellate" con le indicazioni obbligatorie impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale.